



Regione Sicilia

COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15
del 23/04/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. in seduta Pubblica Ordinaria di 1ª prosecuzione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome	Carica politica	Presente/Assente
TOSETTO MARIO	Presidente	Assente
CALANDRA DARIO	Vice Presidente	Presente
GIUNTA PAOLA	Consigliere Anziano	Assente
BANNO' SALVATORE	Consigliere	Presente
TOSETTO AMBRA	Consigliere	Presente
MURATORE CONCETTA	Consigliere	Presente
BANNO' LAURA GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
LA PORTA ANGELO	Consigliere	Presente
BERTINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BANNO' SEBASTIANA	Consigliere	Assente
DI PASQUA ANGELO	Consigliere	Presente
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	Presente

Assegnati numero 9 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 9 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuto sono in numero legale

Presiede DARIO CALANDRA, nella sua qualità di **Vice Presidente**

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FILIPPO ENSABELLA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina paga >>;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2"*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Datto atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Assoro è presente e operante la società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Enna Provincia ATO 6, costituita ai sensi della Legge regionale n.9/2010, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e dalla successiva n. 363/2021;
- in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 443/2019 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa alla predetta S.R.R, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con delibera di Consiglio comunale n.43 del 20/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI.;

Richiamato:

-il comma 683 dell' articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

-l'art.13,comma 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che : le rati scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rati scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Vista la delibera di C.C. n. 28 **del 17.06.2024 con la quale** è stato approvato l'aggiornamento infra periodo 2024-2025 del piano economico-finanziario PEF redatto con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), revisione, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023R/RIF;

Vista la Nota Prot. n. 2546 del 02/04/2025 avente ad oggetto: "PEF - Piano Economico Finanziario anno 2025", con la quale è stato chiesto al Responsabile del Settore III di voler comunicare eventuale presenza di maggiori costi per la gestione del servizio raccolta rifiuti, tale da determinare una variazione al costo del PEF anno 2025 approvato con delibera consiliare n. 28 del 17.06.2025 entro il termine del 7 aprile 2025;

Vista la Nota Prot. 2918 del 15/04/2025, con la quale il Responsabile del Settore III, comunica che nelle more della formalizzazione del contratto con il nuovo Operatore Economico, il costo per la gestione del servizio raccolta rifiuti per l'anno 2025 può restare invariato rispetto al costo riportato nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato con delibera consiliare n. 28 del 17/06/2024;

Tenuto Conto che:

-le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Dato Atto che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2025, secondo le risultanze del PEF c.a., ammonta ad € 623.517,00 con un'incidenza della parte fissa per un ammontare di € 88.359,00, per la parte variabile pari ad € 535.158,00, e che lo stesso troverà copertura con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno;

Ritenuto di imputare, alle utenze domestiche il 93% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 7% del medesimo costo, nella considerazione di garantire un'equa

distribuzione del costo del servizio tra le diverse categorie di utenze;

Rilevato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

-i criteri di determinazione delle tariffe;

-la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

-la disciplina delle riduzioni tariffarie;

-l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato Atto che il piano economico finanziario dell'ammontare complessivo di € 623.517,00 assegna alla Parte Fissa il 14% dei costi complessivi e il restante 86% alla Parte Variabile.

Considerato che sulla base del Piano Finanziario e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata elaborata l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, della legge n.147/2013;

Ritenuto di utilizzare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 con facoltà di variazione di taluni coefficiente per rendere il sistema tariffario adottato coerente alla realtà socio - economica del territorio;

Visti:

-l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Enna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

-la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica - contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Ciò premesso:

Il Vice Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.d.g. e subito dopo autorizza i Consiglieri ad intervenire.

Il Sindaco relaziona la proposta dal punto di vista tecnico - giuridico.

Porto Antonino (Gruppo Minoranza) critica la legislazione regionale sugli ATO idrico e dei rifiuti, perché non tiene conto dei principi di imprenditorialità, disattendendo l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Bannò Salvatore (Gruppo Maggioranza) critica il sistema normativo.

Bertini Giuseppe (Gruppo Minoranza) dichiara di astenersi dalla votazione.

A questo punto il Vice Presidente del Consiglio in assenza di altri interventi da parte dei Consiglieri mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 09, votanti n. 08, astenuti n. 01 (Bertini G.) contrari n. 02 (Porto A. e Di Pasqua A.), voti favorevoli n. 06 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

-Di approvare, come riportato negli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la relazione nonché le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

-Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta in via previsionale coerente con il Piano Finanziario di cui alla delibera di C.C. n. 28 del 17.06.2024 avente ad oggetto "Aggiornamento infra periodo 2024-2025 del piano economico-finanziario PEF" ;

-Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

F.to RAG GIUSEPPE RONDINELLA

PARERE CONTABILE

Il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile .

F.to RAG GIUSEPPE RONDINELLA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

F.to DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il Vice Presidente

F.to DARIO CALANDRA

Il Consigliere anziano

F.to SALVATORE BANNO'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- **viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno _____** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23/04/2025 in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 23/04/2025